



Studio di consulenza  
Aziendale, Societaria,  
Tributaria e del Lavoro

MARINI & ASSOCIATI

Circolare n. 3  
del 5 febbraio 2016

# La depenalizzazione dei reati

## *Le nuove sanzioni in materia di diritto sul lavoro*

Aggiornamento di Diritto Tributario e Societario

a cura del Dott. Stefano Marini - Commercialista in Arezzo e Parma

Con i **Decreti legislativi n. 7 e n. 8 del 15 gennaio 2016**, emanati a seguito della legge delega n. 67 del 28 aprile 2014, l'esecutivo ha operato una **profonda depenalizzazione** di molte fattispecie delittuose.

Le nuove norme pubblicate in Gazzetta ufficiale il 22 gennaio 2016 entrano in vigore il **6 febbraio 2016**, ma in base al consolidato principio del "*favor rei*" anche i reati commessi prima dell'entrata in vigore della legge, salvo il caso di condanne passate in giudicato, non saranno perseguibili, con la conseguenza che moltissimi procedimenti penali decadranno.

Infatti qualora sia già intervenuto un decreto o una sentenza, questi ultimi andranno revocati dal giudice dell'esecuzione, in ragione del principio dell'cosiddetto "*abolitio criminis*", in quanto il fatto non è più previsto come reato. L'efficacia della revoca si applica anche al giudicato e agli effetti penali della relativa condanna.

In base alle nuove norme sono state modificate sia disposizioni concernenti il **codice penale**, che norme contenute in **leggi speciali**, con l'intento generale di riuscire a deflazionare il sistema penale, prevedendo:

---

**MARINI & ASSOCIATI**

Studio di Consulenza Aziendale, Societaria, Tributaria e del Lavoro  
Commercialisti in Arezzo e Parma

- la **depenalizzazione per tutti gli illeciti sanzionati con multa oppure ammenda**, eccetto le fattispecie relative a salute e sicurezza sul lavoro, sicurezza pubblica, ambiente e territorio, armi, gioco d'azzardo, elezioni e finanziamento ai partiti;
- l'**abrogazione di alcuni reati** e l'introduzione di illeciti puniti con **sanzioni pecuniarie civili**.

Il principio ispiratore della norma è la **trasformazione dal penale all'illecito amministrativo**, con inasprimento di quest'ultime sanzioni rispetto al passato.

Le **nuove sanzioni amministrative**, saranno rispettivamente:

- da 5 mila a 15 mila euro per le contravvenzioni prima punite con l'arresto fino a 6 mesi;
- da 5 mila a 30 mila euro per le contravvenzioni prima punite con l'arresto fino a 1 anno;
- da 10 mila a 50 mila per i delitti e le contravvenzioni prima puniti con un pena detentiva superiore a 1 anno.

Sono molte le **tipologie dei reati coinvolti** tra cui si evidenziano:

- il reato di omesso versamento (entro il limite di 10 mila euro) delle somme trattenute dal datore di lavoro quali contributi previdenziali ed assistenziali e a titolo di sostituto d'imposta;
- molti reati in materia di lavoro, quali: somministrazione abusiva di lavoro, assenza requisiti essenziali nel contratto di appalto, assenza requisiti essenziali nel distacco, esercizio abusivo dell'attività di intermediazione, esercizio abusivo dell'attività di ricerca, selezione e ricollocazione, violazione dei divieti di discriminazione;
- reati contro la fede pubblica (falsità in scrittura privata, uso di atto falso, ecc.);
- reati contro la moralità e il buon costume (atti osceni, pubblicazioni e spettacoli osceni);
- il reato contro la persona quale l'ingiuria;

- la violazione delle prescrizioni per la coltivazione di cannabis a fini terapeutici o di ricerca;
- omessa identificazione e registrazione ai fini antiriciclaggio;
- reati in materia di contrabbando e violazioni doganali;
- la guida senza patente;

Rimane, invece, fuori dal perimetro delle nuove depenalizzazioni il reato di **immigrazione clandestina**, argomento ancora caldo e centrale nel dibattito politico italiano.

Restano autonome fattispecie di reato gli illeciti depenalizzati quando trova applicazione la pena detentiva nell'ipotesi aggravata, per cui, in sostanza, l'illecito base è depenalizzato, mentre quello aggravato rimane in ambito penale come autonoma fattispecie di reato. Ad esempio per la guida senza patente, la violazione delle disposizioni del codice della strada, dal 6 febbraio 2016, sarà punita con sanzioni amministrative da 5.000 a 30.000 euro, mentre in caso di recidiva nel biennio il fatto costituirà autonoma fattispecie di reato penale.

In **MATERIA DI DIRITTO DEL LAVORO**, l'impatto della norma è rilevante, sono infatti molti i reati degradati ad illeciti amministrativi, tuttavia se da un lato vengono depenalizzate le violazioni, dall'altro diventano più pesanti le sanzioni.

### **1) Omesso versamento dei contributi a carico del lavoratore**

L'omesso versamento da parte del datore di lavoro della quota di contributi previdenziali trattenuta al lavoratore, non costituirà più un reato penale fino a 10 mila euro, in particolare:

- sanzione amministrativa da 10 mila a 50 mila euro, nel caso in cui l'importo non versato risulta inferiore a 10 mila euro annui;
- reclusione fino a 3 anni, in aggiunta alla multa di 1.032 euro, nel caso in cui gli omessi versamenti eccedono i 10 mila euro l'anno.

**Non è, invece, punibile il datore di lavoro** che versa quanto dovuto entro 3 mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'accertamento della violazione.

## **2) Somministrazione abusiva**

Oggetto della depenalizzazione anche la somministrazione abusiva, ossia l'attività delle agenzie di somministrazione che assumono il lavoratore per conto di un utilizzatore, presso il quale il dipendente è tenuto a prestare la propria opera, senza le prescritte autorizzazioni. **Depenalizzata anche l'utilizzazione illecita di manodopera.**

In questo caso, la **sanzione prevista** è di 50 euro per ogni giornata e per ogni lavoratore occupato, nei confronti sia del somministratore che dell'utilizzatore. In ogni caso, la sanzione minima non può mai essere più bassa di 5 mila euro e più alta di 50 mila.

## **3) False dichiarazioni**

Per le false dichiarazioni, vale a dire quelle rese allo scopo di ottenere prestazioni previdenziali nel **settore edile**, viene comminata ad ogni lavoratore a cui la violazione si riferisce una sanzione amministrativa che va da 20 a 206 euro.

Rimanendo in tema di false dichiarazioni, nel caso in cui queste vengano rese per ottenere **prestazioni economiche per malattia e maternità non spettanti** oppure spettanti in misura minore, o per periodi più lunghi, d'ora in poi scatterà una sanzione che va da 103 a 516 euro per ogni soggetto cui la violazione fa riferimento.

## **4) Assenza dei requisiti essenziali del contratto di appalto**

Il decreto depenalizzazioni non prevede sanzioni penali per l'assenza dei requisiti essenziali del contratto di appalto (ossia organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, assunzione del rischio d'impresa da parte dell'appaltatore), introducendo invece una **sanzione di 50 euro, per ciascuna giornata e per ciascun lavoratore occupato.** La sanzione verrà comminata sia al pseudo-appaltatore che al pseudo-committente, e in ogni caso, non potrà mai essere inferiore a 5 mila euro e superiore a 50 mila.

## **5) Assenza dei requisiti essenziali del distacco**

**Stesso discorso per il distacco** (si ricorda che il distacco si configura quando un datore di lavoro, per proprio interesse, mette uno o più lavoratori a disposizione temporanea di un altro soggetto per eseguire una determinata prestazione lavorativa) che risulta **privo dei requisiti essenziali**.

Anche qui, infatti, la sanzione prevista è di 50 euro per ogni giornata di lavoro e per ogni lavoratore, venendo comminata sia nei confronti dello pseudo-distaccante che dello pseudo-distaccatario. Anche in questo caso la sanzione minima non può mai essere inferiore a 5 mila euro e mai superiore a 50 mila.

## **6) Esercizio abusivo dell'attività di intermediazione**

Con riferimento all'esercizio abusivo dell'attività d'intermediazione, quindi senza le prescritte autorizzazioni, qualora il trasgressore non abbia perseguito nessun tipo di finalità di lucro viene introdotta una **sanzione compresa tra 5 mila e 10 mila euro**, non venendosi a configurare nessun reato.

Al contrario, se il trasgressore abbia svolto l'attività con finalità lucrative, rimane la contravvenzione, applicandosi la **pena dell'arresto fino a 6 mesi, in aggiunta ad un'ammenda** che va da 1.500 a 7.500 euro.

## **7) Esercizio abusivo dell'attività di ricerca, selezione e ricollocazione**

D'ora in poi, il decreto sulle depenalizzazioni introduce per l'esercizio abusivo delle attività di ricerca, selezione e di supporto alla ricollocazione del personale, una **sanzione amministrativa compresa tra 5 mila e 10 mila euro**.

## **8) Violazione dei divieti di discriminazione**

Viene prevista una **sanzione amministrativa da 5 mila a 10 mila euro**, anche con riferimento alle violazioni dei divieti di discriminazione previsti dal Codice delle pari opportunità tra uomo e donna.

Si riporta di seguito una **tabella indicante quali sono i principali reati oggetto del decreto di depenalizzazione** approvato dal Governo.

REATO	VECCHIA PENA	NUOVA SANZIONE
<b>DEPENALIZZAZIONI DI REATI PREVISTI NEL CODICE PENALE</b>		
<b>REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA</b>		
Falsità in scrittura privata (Art. 485)	Reclusione da 6 mesi a 3 anni	Sanzione civile da 200 a 12.000 €
Falsità in foglio firmato in bianco. Atto privato (Art. 486)	Reclusione da 6 mesi a 3 anni	Sanzione civile da 200a 12.000 €
Falsità su un foglio firmato in bianco diverse da quelle previste dall'articolo 486. Atto	Disposizioni sulle falsità materiali in scritture private	Sanzione civile da 200a 12.000 €
Uso di atto falso. Atto privato (Art. 489, co. 2)	Disp. sulle falsità materiali in scritture priv. con pene ridotte di un terzo	Sanzione civile da 200a 12.000 €
Soppressione, distruzione e occultamento di scritture private vere (Art. 490)	Pene stabilite negli articoli 476, 477, 482 e 485	Sanzione civile da 200a 12.000 €
<b>REATI CONTRO LA MORALITÀ E IL BUON COSTUME</b>		
Atti osceni (Art. 527, co. 1)	Reclusione da 3 mesi a 3 anni	Sanzione amministrativa da 5.000 a 30.000 €
Pubblicazioni e spettacoli osceni (Art. 528, co. 1 e 2)	Reclusione da 3 mesi a 3 anni e multa non inferiore a 103 €	Sanzione amministrativa da 10.000 a 50.000 €
<b>REATI CONTRO LA PERSONA</b>		
Ingiuria (Articolo 594)	Reclusione fino a 6 mesi o multa fino a 516 € – Reclusione fino a 1 anno o multa fino a 1.032 € (con attribuzione di fatto determinato)	Sanzione civile da 100 a 8.000 € – Sanzione pecuniaria civile da 200 a 12.000 € (con attribuzione di fatto determinato o commesso in presenza di più persone)
<b>REATI CONTRO IL PATRIMONIO</b>		
Sottrazione di cose comuni (Art. 627)	Reclusione fino a 2 anni o multa da 20 a 206 €	Sanzione civile da 100 a 8.000 €
Danneggiamento semplice (Art. 635, co. 1)	Reclusione fino a 1 anno o multa fino a 309 €	Sanzione civile da 100 a 8.000 €
Appropriazione di cose smarrite, del tesoro o di cose avute per errore o caso fortuito (Art. 647)	Reclusione fino a 1 anno o multa da 30 a 309 €	Sanzione civile da 100 a 8.000 €
<b>CONTRAVVENZIONI DI POLIZIA</b>		
Rifiuto di prestare la propria opera in occasione di un tumulto (Art. 652 commi 1-2)	Arresto fino a 3 mesi o ammenda fino a 309 € – Arresto da 1 a 6 mesi ovvero ammenda da euro 30 a 619 € (in caso di informazioni o indicazioni mendaci)	Sanzione amm.va da 5.000 a 15.000 € – Sanzione amministrativa da 6.000 a 18.000 € (in caso di informaz. o indicazioni mendaci)

**MARINI & ASSOCIATI**

Studio di Consulenza Aziendale, Societaria, Tributaria e del Lavoro  
Commercialisti in Arezzo e Parma

Abuso della credulità popolare(Art. 661)	Arresto fino a 3 mesi o ammenda fino a 1.032 €	Sanzione amministrativa da 5.000 a 15.000 €
Rappresentazioni teatrali o cinematografiche abusive(Art. 668, co. 1, 2 e 3)	Arresto fino a 6 mesi o ammenda fino a 309 € – Pena pecuniaria e detentiva sono applicate congiuntamente (se contro divieto autorità)	Sanzione amministrativa da 5.000 a 15.000 € – Sanzione amm.va da 10.000 a 30.000 € (se contro divieto autorità)
Atti contrari alla pubblica decenza. Turpiloquio (Art. 726)	Ammenda da 258 a 2.582 €	Sanzione amministrativa da 5.000 a 10.000 €
<b>DEPENALIZZAZIONI DI REATI PREVISTI DA LEGGI SPECIALI</b>		
<b>REATI IN MATERIA DI STUPEFACENTI</b>		
Mancato rispetto dell'autorizzazione alla coltivazione di stupefacenti per uso terapeutico (art. 28, co. 2 del Dpr 309/1990)	Ammenda da 516 a 5.164 €	Sanzione amministrativa da 5.000 a 30.000 €
<b>REATI IN MATERIA DI PREVIDENZA</b>		
Omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali(Art. 2 del Dl 463/1983)	Reclusione fino a 3 anni e multa fino a 1.032 €	Reclusione fino a 3 anni e multa fino a 1.032 € (se l'importo omesso è superiore a 10.000 € annui) – Sanzione amministrativa da 10.000 a 50.000 € (se l'importo omesso è inferiore a 10.000 € annui)
<b>REATI IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE</b>		
Guida senza patente (Art. 116, co. 15, del Dlgs 285/1992)	Ammenda da 2.257 a 9.032	Sanzione amministrativa da 5.000 a 30.000 €
<b>RICICLAGGIO</b>		
Omessa identificazione (Art. 55, com. 1, del Dlgs 231/2007)	Multa da 2.600 a 13.000 €	Sanzione amministrativa da 5.000 a 30.000 €
Omessa registrazione (Art. 55, co. 4, del Dlgs 231/2007)	Multa da 2.600 a 13.000 €	Sanzione amministrativa da 5.000 a 30.000 €
<b>REATI IN MATERIA DI DIRITTO SOCIETARIO</b>		
Impedito controllo ai revisori(Art. 29 del Dlgs 39/2010)	Ammenda fino a 75.000 €	Sanzione amministrativa da 10.000 a 50.000 €
<b>REATI IN MATERIA DI DIRITTO FALLIMENTARE</b>		
Omessa trasmissione dell'elenco dei protesti cambiari da parte del pubblico ufficiale (Art. 235 del Rd 267/1942)	Ammenda fino a 258 €	Sanzione amministrativa da 5.000 a 10.000 €
<b>REATI IN MATERIA DI ASSEGNI</b>		
Emissione di assegno da parte dell'Istituto non autorizzato o con autorizzazione revocata (Art. 117 del Rd 1736/1933)	Pena pecuniaria da 5 a 51 €	Sanzione amministrativa da 5.000 a 10.000 €

### **MARINI & ASSOCIATI**

Studio di Consulenza Aziendale, Societaria, Tributaria e del Lavoro  
Commercialisti in Arezzo e Parma

<b>REATI IN MATERIA DI INTERRUZIONE DELLA GRAVIDANZA</b>		
Interruzione volontaria della propria gravidanza senza l'osservanza delle modalità indicate dalla legge (Art. 19, co. 2, della legge 194/1978)	Multa fino a 51 €	Sanzione amministrativa da 5.000 a 10.000 €
<b>REATI IN MATERIA DI PUBBLICA SICUREZZA</b>		
Violazione delle norme per l'impianto e l'uso di apparecchi radioelettrici privati (Art. 11 del Rd 234/1931)	Ammenda da 20 a 200 € o arresto fino a 2 anni	Sanzione amministrativa da 10.000 a 50.000 €
<b>REATI IN MATERIA DI DIRITTO D'AUTORE</b>		
Abusiva concessione in noleggio (Art. 171-quater del legge 633/1941)	Arresto sino a 1 anno o ammenda da 516 a 5.164 €	Sanzione amministrativa da 5.000 a 30.000 €
<b>REATI IN MATERIA DI GUERRA</b>		
Omissione di denuncia di beni (Art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 506/1945)	Arresto non inferiore nel minimo a 6 mesi o ammenda non inferiore a 1.032 €- Arresto non inferiore a 3 mesi o ammenda non inferiore a 516 €	Sanzione amministrativa da 10.000 a 50.000 € – Sanzione amministrativa da 10.000 a 30.000€
<b>REATI IN MATERIA DI MACCHINE UTENSILI</b>		
Alterazione del contrassegno di macchine (Art. 15 della L. 1329/1965)	Ammenda da 77 a 310 € o arresto fino a 3 mesi	Sanzione amministrativa da 5.000 a 15.000 €
<b>REATI IN MATERIA DI COMMERCIO</b>		
Installazione o esercizio di impianti	Arresto da 2 mesi a 2 anni o ammenda da 51 a 516 €	Sanzione amministrativa da 10.000 a 50.000 €
<b>REATI IN MATERIA DI CONTRABBANDO E VIOLAZIONI DOGANALI</b>		
Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (Art. 282 del Dpr 43/73)	Multa non minore di 2 e non maggiore di 10 volte i diritti di confine	Sanzione amministrativa da 5.000 a 50.000 €
Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (Art. 283 del Dpr 43/1973)	Multa non minore di 2 e non maggiore di 10 volte i diritti di confine	Sanzione amministrativa da 5.000 a 50.000 €
Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (Art. 284 del Dpr 43/1973)	Multa non minore di 2 e non maggiore di 10 volte i diritti di confine	Sanzione amministrativa da 5.000 a 50.000 €
Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (Art. 285 del Dpr 43/1973)	Multa non minore di 2 e non maggiore di 10 volte i diritti di confine	Sanzione amministrativa da 5.000 a 50.000 €
Contrabbando nelle zone extra-doganali (Art. 286 del Dpr 43/1973)	Multa non minore di 2 e non maggiore di 10 volte i diritti di confine	Multa non minore di 2 e non maggiore di 10 volte i diritti di confine

---

**MARINI & ASSOCIATI**

Studio di Consulenza Aziendale, Societaria, Tributaria e del Lavoro  
Commercialisti in Arezzo e Parma



Contrabbando per indebitato uso di merci importate con agevolazioni doganali (Art. 287 del Dpr 43/1973)	Multa non minore di 2 e non maggiore di 10 volte i diritti di confine	Sanzione amministrativa da 5.000 a 50.000 €
Contrabbando nei depositi doganali (Art. 288 del Dpr 43/1973)	Multa non minore di 2 e non maggiore di 10 volte i diritti di confine	Sanzione amministrativa da 5.000 a 50.000 €
Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (Art. 289 del Dpr 43/73)	Multa non min. di 2 e non magg. di 10 volte i diritti di confine	Sanzione amministrativa da 5.000 a 50.000 €
Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (Art. 290 del Dpr 43/1973)	Multa non minore di due e non maggiore di dieci volte l'ammontare dei diritti che indebitamente ha riscosso o tentava di riscuotere	Sanzione amministrativa da 5.000 a 50.000 €
Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (Art. 291 del Dpr 43/1973)	Multa non min. di 2 e non magg. di 10 volte i diritti di confine	Sanzione amministrativa da 5.000 a 50.000 €
Altri casi di contrabbando (Art. 292 del Dpr 43/1973)	Multa non min. di 2 e non magg. di 10 volte i diritti di confine	Sanzione amministrativa da 5.000 a 50.000 €
Pena per il contrabbando in caso di mancato o incompleto accertamento dell'oggetto del reato (Art. 294 del Dpr 43/1973)	Multa fino a 258 €	Sanzione amministrativa da 5.000 a 10.000 €

*Lo Studio rimane a Vostra disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.*

Arezzo – Via Fiorentina 57 (+39 0575 350303)  
 Arezzo – Via Monte Falco 31 (+39 0575 351615)  
 Parma – Via Federico II° n. 4 (+39 0521 234525)  
 mail: [consulenza@mariniassociati.com](mailto:consulenza@mariniassociati.com)

**Dott. Stefano Marini**  
 Commercialista in Arezzo e Parma

*In collaborazione con*

Dott.ssa Marta Zappalorti  
 Dott.ssa Laura Tigli  
 Dott.ssa Roberta Siviero  
 Rag. Claudia Casini  
 Rag. Cinzia Mazzi

---

**MARINI & ASSOCIATI**

Studio di Consulenza Aziendale, Societaria, Tributaria e del Lavoro  
 Commercialisti in Arezzo e Parma